

CAPACITA' DI DISPORRE PER TESTAMENTO E DI DONARE DEL BENEFICIARIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

(Giulio Errani)

La relazione si propone di analizzare la complessa questione della capacità del beneficiario di amministrazione di sostegno di compiere atti dispositivi del proprio patrimonio, in particolare tramite testamento e donazione.

La particolare criticità dell'analisi che si vuole affrontare deriva dalla circostanza che sia il testamento sia la donazione sono atti gratuiti c.d. "personalissimi", ossia frutto dell'espressione della volontà interiore del disponente. Appare pertanto evidente la difficoltà di conciliare tali elementi con una possibile valutazione compiuta dal giudice tutelare circa la "convenienza" di tali atti per il beneficiario di amministrazione di sostegno, così come ancora più problematica appare l'eventuale attività di rappresentanza o assistenza nel prestare il consenso a tali atti (personalissimi) tipica dell'amministratore di sostegno.

Quadro normativo

Occorre anzitutto portare a confronto le norme in tema di capacità di testare (art. 591 c.c.) e di donare (art. 774 c.c.). Le due norme richiamate, spesso accostate ed analizzate congiuntamente, presentano profonde diversità: in primo luogo, è diversa la tecnica con cui sono formulati i due dispositivi: l'art. 591 c.c. indica analiticamente alcune tipologie di soggetti che sono privi della capacità di disporre per testamento, mentre l'art. 774 c.c. invece esclude in maniera più generica dalla possibilità di disporre per donazione "tutti coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni". Da tale diversa formulazione discende, in secondo luogo, un diverso ambito applicativo: lasciando per un attimo in sospenso il tema del beneficiario di amministrazione di sostegno, che sarà affrontato di seguito, è pacifico che l'art. 591 c.c., non precluda all'inabilitato la capacità di disporre per testamento (salva la valutazione sulla capacità naturale), mentre è altrettanto pacifico che l'inabilitato non possa disporre delle proprie sostanze per donazione, non essendo "pienamente capace di disporre delle proprie sostanze", come invece è richiesto dall'art. 774 c.c..

L'art. 774 c.c. è dunque una norma maggiormente restrittiva e limitante rispetto all'art. 591 c.c. e, sotto questo aspetto, ben si comprende la ragione della maggior cautela imposta dal legislatore nell'ambito dei negozi gratuiti inter vivos, essendo certamente maggiore il rischio di un pregiudizio per l'incapace che avesse erroneamente valutato l'opportunità di compiere una donazione rispetto ad un

lascito testamentario (che al più potrebbe ledere i parenti dell'incapace ma non l'incapace stesso).

Capacità di disporre per testamento del beneficiario di amministrazione di sostegno

I soggetti per i quali l'art. 591 del codice civile preclude la possibilità di disporre per testamento sono i minori di età, gli interdetti per infermità di mente e quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento (c.d. incapaci naturali). La dottrina maggioritaria è pressoché unanime nel considerare che le ipotesi elencate nell'art. 591 c.c. siano tassative, in quanto limitative della capacità di disporre di un soggetto nell'ambito di un atto personalissimo (e quindi non realizzabile tramite altri soggetti che assumano, in questo ambito, la rappresentanza dell'interessato).

Dalla mancata inclusione in tale elenco dei beneficiari di amministrazione di sostegno, pare doversi pertanto concludere, come anche la giurisprudenza e la dottrina prevalenti sostengono, che il beneficiario di tale misura conservi - in astratto - la capacità di disporre delle proprie sostanze per testamento.

Più complesso, invece, è comprendere se al giudice tutelare, all'interno del decreto di nomina o in un provvedimento successivo, sia consentito escludere *ex decreto* la possibilità per il beneficiario di amministrazione di sostegno di disporre per testamento, estendendo anche a quel particolare beneficiario di amministrazione di sostegno la limitazione prevista per l'interdetto ai sensi dell'art. 591 c.c..

In contrario, parte della dottrina, sulla base dell'art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, c.c. ha affermato che tramite l'amministrazione di sostegno si può imporre al beneficiario la rappresentanza o l'assistenza di un altro soggetto nello svolgimento di determinati atti, ma non si può privare il medesimo della capacità di compiere determinati atti: vi sarebbe il rischio, altrimenti, che l'amministrazione di sostegno divenga una vera e propria interdizione, senza il rispetto della procedura richiesta per addivenire ad una siffatta misura. Si è detto anche che la privazione *ex decreto* della capacità di testare del beneficiario di amministrazione di sostegno finirebbe per essere una tutela più per i parenti del medesimo, che per l'interessato stesso, il quale comunque non subirebbe un danno da una eventuale mal-ponderata disposizione testamentaria. I parenti del beneficiario, dal canto loro, avranno a disposizione le norme a tutela dei legittimari, qualora dalla disposizione testamentaria del beneficiario di amministrazione di sostegno emerga una lesione dei diritti di questi ultimi. Da ultimo, si è detto che l'impossibilità per il giudice di estendere *ex decreto* al beneficiario di amministrazione il divieto di disporre per

testamento non esclude comunque la necessità di una valutazione in concreto della capacità naturale del medesimo al momento della redazione del testamento, ai sensi dell'art. 591, comma 2, n. 3) c.c..

Di diversa opinione invece è la consolidata posizione della giurisprudenza (Cass. 18042/2020; Cass. 12460/2018 e, indirettamente, anche Corte Cost. 114/2019), che riconosce pacificamente la possibilità per il giudice tutelare di prevedere espressamente l'estensione dell'art. 591 c.c. al beneficiario di amministrazione di sostegno. Tale posizione viene generalmente argomentata sulla scorta dell'art. 411 comma 4 c.c., nel quale è effettivamente espressamente prevista la possibilità per il giudice di estendere determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, anche al beneficiario dell'amministrazione di sostegno. La norma, nel prevedere questa possibilità, non dispone alcun limite quantitativo o qualitativo all'estensione: pertanto, secondo la giurisprudenza, il decreto di nomina può anche arrivare a precludere totalmente il compimento di determinati atti, nel caso in cui questi siano preclusi per l'interdetto e/o l'inabilitato.

Ammettendo quindi che il giudice tutelare possa estendere anche ad un particolare beneficiario di amministrazione di sostegno la limitazione di cui all'art. 591 c.c., si deve comunque concludere per una generale capacità di disporre per testamento del beneficiario di amministrazione di sostegno, salvo - appunto - espressa esclusione *ex decreto* e salva comunque la valutazione in concreto della capacità naturale del beneficiario di amministrazione di sostegno nel momento in cui il testamento viene redatto.

In merito a quest'ultimo punto, si osserva che la giurisprudenza di legittimità (Cass. 9081/2010; Cass. 26002/2008; Cass. 9508/2005; Cass. 8079/2005; Cass. 1444/2003; Cass. 15480/2001) è apparsa in molti casi molto prudente nel concedere il riconoscimento dell'invalidità di un testamento per incapacità di intendere e di volere. In sintesi si può dire che, affinché un testamento sia riconosciuto invalido per incapacità naturale del testatore, secondo l'orientamento dominante, occorre che il disponente si trovi in uno stato di privazione assoluta della facoltà di concepire liberamente la propria volontà al momento della redazione del testamento. Riguardo all'onere della prova, questo ricade generalmente su chi voglia impugnare il testamento ai sensi dell'art. 591 ultimo comma, salvo che venga dimostrato che il testatore versava, già all'epoca in cui il testamento fu redatto, in uno stato di "infermità mentale tipica". In tal caso, infatti, sarà invece chi vuole far valere il testamento a dover dimostrare che esso è stato redatto in un momento di lucidità. Ebbene, è noto come il beneficiario di amministrazione di sostegno non si trovi necessariamente in uno stato di infermità

mentale, tantomeno "tipica". In tale ottica, tuttavia, occorre prestare attenzione ad alcune pronunce di legittimità (si veda ad es. Cass. 6079/2020) nelle quali - seppur sempre in forma di *obiter dictum* - viene compiuta una distinzione tra amministrazione di sostegno "sostitutiva o mista" e "di mera assistenza". Afferma la Corte che, qualora sussista la prima tipologia di amministrazione di sostegno - nella quale cioè siano individuati determinati atti che il beneficiario può compiere solamente tramite la rappresentanza dell'amministratore di sostegno - allora si potrebbe desumere che il beneficiario, "pur non essendo capace di agire, non è comunque in grado di autodeterminarsi": la misura dell'amministrazione di sostegno potrebbe quindi diventare un indice di una generale inadeguatezza del beneficiario a far fronte ai propri interessi, secondo la valutazione compiuta dal giudice tutelare.

In questo contesto, il Notaio a cui venisse richiesto di ricevere per atto pubblico un testamento di un beneficiario di amministrazione di sostegno, nel compiere la valutazione sulla sussistenza o meno della capacità naturale del testatore al momento della manifestazione delle volontà, è legittimato - specialmente nel caso di amministrazione sostitutiva - a richiedere rassicurazioni sulla condizione mentale del testatore (tramite certificazione medica, qualora lo si ritenga opportuno). Si deve in ogni caso, però, ritenere preclusa al giudice una valutazione di merito sul contenuto del testamento, che come detto, è atto personalissimo del beneficiario di amministrazione di sostegno. Appaiono molto discutibili, in tal senso, le ipotesi in cui il giudice tutelare autorizzi la redazione del testamento da parte del beneficiario, previa verifica della "bozza" (Trib. Bologna), come accade peraltro di frequente nella prassi, o prevedendo la necessaria assistenza dell'Amministratore di Sostegno (Trib. Forlì) o, addirittura, come è capitato in un caso, con l'invito all'amministratore di sostegno a sostituirsi al beneficiario nella redazione di un testamento "olografo" (Trib. Varese).

Capacità di donare del beneficiario di amministrazione di sostegno

Maggiori incertezze interpretative paiono potersi rilevare con riguardo alla capacità di donare del beneficiario di amministrazione di sostegno. L'art. 774 c.c., come detto sopra, richiede per la donazione la "piena capacità" di disporre dei propri beni. Si pone dunque l'interrogativo se il beneficiario di amministrazione di sostegno possa o meno considerarsi come soggetto "pienamente capace" ai sensi dell'art. 774 del codice civile (quando, ovviamente, la capacità di donare non sia espressamente esclusa nel decreto di nomina dell'amministratore).

Secondo una prima possibile interpretazione, la mera circostanza che un determinato soggetto sia stato sottoposto ad una misura di amministrazione di

sostegno, comporta una - seppur minima - limitazione della capacità di disporre di quest'ultimo. A tale conclusione si giungerebbe tramite una lettura formale dell'art. 1 della L. 6/2004 (che ha introdotto nell'ordinamento l'istituto dell'amministrazione di sostegno), dove si afferma che l'amministrazione di sostegno mira alla tutela del beneficiario "con la minore limitazione possibile della capacità di agire": tale formula legislativa, si dice, lascia comunque intendere che la misura in questione comporti una limitazione della capacità. Sulla base di tale argomentazione, nel 2018 il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Vercelli ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 774 c.c. nella misura in cui non prevedesse, con le necessarie cautele, la possibilità per il beneficiario di amministrazione di sostegno di disporre per donazione. Con la pronuncia n. 114/2019, facendo proprie le argomentazioni portate dall'Avvocatura dello Stato e contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di Vercelli, la Corte Costituzionale ha affermato che una corretta lettura del combinato disposto degli artt. 774 c.c. e 409, comma 1, c.c. porta alla necessaria conclusione secondo cui - salvo che la possibilità di disporre per donazione sia esclusa *ex decreto* dal giudice tutelare - il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la piena capacità di disporre per donazione (in senso conforme, anche Cass. 12460/2018 e Cass. 8456/2024). L'art. 774 c.c. non è dunque applicabile - in astratto - al beneficiario di amministrazione di sostegno, ma il giudice tutelare, caso per caso, valuterà se inserire o meno nel decreto di nomina (o in un provvedimento successivo) l'estensione del limite a disporre per donazione a carico di quel particolare beneficiario.

La Corte Costituzionale, pur chiarendo i confini dell'art. 774 c.c., non offre alcuna indicazione sulle modalità concrete con cui l'eventuale donazione del beneficiario di amministrazione di sostegno debba attuarsi. Si prenda ad esempio il caso, frequente nella prassi, dove nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno il giudice si sia limitato ad affermare che l'amministratore ha la rappresentanza del beneficiario per gli atti di straordinaria amministrazione, senza specificare alcunché per la donazione. Secondo una prima soluzione, sulla scorta della richiamata decisione della Corte Costituzionale, in base dell'art. 409 comma 1, c.c. e considerando la natura di atto personalissimo della donazione (in quanto espressione dell'*animus donandi* del beneficiario), si potrebbe giungere alla conclusione che il beneficiario sia libero di stipulare una donazione in proprio, senza la necessaria rappresentanza dell'amministratore di sostegno e senza alcun vaglio da parte dell'autorità giudiziaria. Il risultato di una tale interpretazione, tuttavia, appare paradossale, in quanto al beneficiario in questione verrebbero imposte maggiori cautele per la vendita di un bene (per la quale sarebbe necessaria l'autorizzazione del giudice, oltre che la rappresentanza dell'amministratore) rispetto a che per il compimento di un atto gratuito. D'altro canto, ad un paradosso

si giungerebbe anche a voler ritenere necessaria la valutazione del giudice sulla "convenienza" della donazione per il beneficiario di amministrazione di sostegno, che evidentemente giungerebbe necessariamente ad un risultato negativo.

La prassi dei tribunali (ad es. Trib. La Spezia 2010, Trib. Modena 2022 ed in senso conforme pare potersi leggere anche Cass. 8456/2024) pare comunque orientarsi verso la necessità di un vaglio del giudice tutelare sull'opportunità o meno di porre in essere la donazione. In questo contesto, tuttavia, il compito del giudice nel valutare l'operazione, più che fondarsi su un giudizio di convenienza per il beneficiario, dovrà basarsi sull'indagine della volontà interiore del beneficiario e quindi sulla sussistenza o meno dell'*animus donandi* da parte del medesimo. L'eventuale ricorso alla rappresentanza dell'amministratore di sostegno, inoltre, non potrà che essere qualificata come mera ambasceria, in quanto al beneficiario deve essere comunque riservata in via esclusiva la manifestazione della volontà di porre in essere la liberalità.